



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro
Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362
e-mail: posta@comunesanfelice.net



SCHEMA DI REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.**

(adottato con atto G.C. n. 86 del 13/09/2018 e modificato
con atto G.C. n. 107 del 17/11/2018)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del fondo risorse finanziarie, previsto dall'art. 113, comma 2, art. 31 comma 12 e l'art. 102 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. In tale contesto l'Ente:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di svolgere le attività di cui al precedente comma 1 in materia di opere o lavori, servizi e forniture;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, al Direttore dei Lavori, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono attività di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche come meglio specificato nell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, sono altresì incluse tutte le attività di cui all'allegato I del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "Fondo risorse finanziarie", fondo in misura non superiore al 2 per cento modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara
 - "Fondo incentivante", ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.LGs. 50/2016 e s .m.i. e ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
 - "responsabile del procedimento" (RUP), il dipendente dell'Ente individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla Legge. Il RUP propone al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro, per presidiare le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - "progettista" tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza) - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva. Il "Progettista" firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;
 - "tecnici qualificati" i soggetti - dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori di collaudo;
 - "collaboratori interni" personale tecnico e amministrativo, dipendenti dell'Ente che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 5 pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti, contribuiscono alle attività affidate al RUP ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.
 - "collaudatore": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni indicate all'art. 102 D. Lgs 50/2016 e s.m.i;

- “gruppo di lavoro”: insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 6;
- “lavoro”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzioni di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

“servizi e forniture” : I servizi e le forniture di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria la cui previsione di acquisizione è inserita nei documenti di programmazione dell’amministrazione e per i quali è nominato il direttore dell’esecuzione. Sono chiaramente escluse le forniture di acquisto di beni consumo.

Art. 3

Costituzione e Gestione del Fondo (incentivo per le funzioni tecniche)

1. Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, della Legge è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture.
2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti Europei o di altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini, di cui al comma 4 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L’incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato sull’importo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
4. L’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto; pertanto l’incentivo per funzioni tecniche inerente lavori pubblici sarà inserito nel quadro economico dell’opera o del lavoro già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successive livelli di progettazione, Per servizi e forniture l’incentivo per funzioni tecniche sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato;
6. Sono ammessi all’incentivazione tutte le procedure relative ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi che implicano la redazione di elaborati progettuali finalizzati all’affidamento e realizzazione dei contratti.

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le manutenzioni ordinarie.

Sono esclusi dall’incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria, nonché le forniture di acquisto di beni consumo. Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo per servizi e forniture è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione e la nomina del direttore dell’esecuzione.

Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta;

7. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 4

Determinazione dell’incentivo

1. All'interno del complessivo "Fondo risorse finanziarie", le somme che confluiscono nel nell'incentivo per le funzioni tecniche sono definite come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO (%)
Inferiore a €. 1.000.000,00	80% del 2%
tra € 1.000.000,01 ed € 3.000.000,00	€ 16.000,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 1.000.000,00
tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00	€ 40.000,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00
oltre € 10.000.000,01	€ 101.600,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000

2. Nel caso intervengano incrementi dei costi, previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, o previsti per l'esecuzione di servizi/forniture, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale, ma solo nel caso in cui la progettazione sia stata svolta all'interno delle professionalità dell'Ente. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ad esclusione del caso di modifica a causa di errori o di omissioni progettuali; pertanto nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 106, l'importo del fondo, non viene ridotto, bensì ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.
3. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera/lavoro, del servizio o della fornitura fino a tre mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computate, le sospensioni legittime di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. L'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivo è effettuato nell'atto di approvazione del progetto/eleborati e determina a contrarre.

Art. 5

Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente derivante dall'attribuzione esclusivamente delle seguenti funzioni tecniche:
- a) attività di responsabile unico del procedimento;
 - b) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c) attività di verifica preventiva dei progetti;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - e) attività di predisposizione e di controllo di esecuzione dei contratti pubblici;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione;
 - h) attività di collaborazione qualificata.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente non costituisce economia di spesa e va ad

alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato tale peculiare incremento.

4. L'attività di collaborazione qualificata è espletata dal personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.
5. Per lavori, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

INCARICO Realizzazione opera pubblica		RIPARTIZIONE (%)
a	Reponsabile Unico del Procedimento	40%
b	Predisposizione e controllo di esecuzione dei lavori pubblici	
c	Programmazione della spesa di investimenti	3%
d	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	2,5%
e	Verifica preventiva dei progetti	5%
f	Direzione Lavori e contabilità	35%
g	Collaudo tecnico amministrativo	5%
h	Attività di collaborazione qualificata	9,5%
TOTALE		100%

Le attività di cui alle lettere a) e b) sono svolte di norma dal RUP; nel caso siano coinvolte figure diverse, al RUP spetterà la quota di ripartizione pari al 35%, la restante quota del 5% verrà suddivisa per le attività di cui alla lettera b). Nel caso in cui le attività di Direzione dei Lavori, siano supportate dalla figura del Direttore Operativo, la ripartizione spettante sarà 30% per il direttore dei lavori e 5% per il direttore operativo;

6. Per forniture e servizi, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

INCARICO Servizi e forniture		RIPARTIZIONE (%)
a	Responsabile Unico del Procedimento	45%
b	Predisposizione e controllo di esecuzione dei contratti pubblici	
c	Verifica preventive degli elaborati di gara	
d	Programmazione della spesa per investimenti	3%
e	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5%
f	Direzione dell'esecuzione	30%
g	Collaudo del servizio e/o fornitura; verifica di conformità	7%
h	Attività di collaborazione qualificata	10%

Le attività di cui alle lettere da a) a c) sono svolte di norma dal RUP; nel caso siano coinvolte figure diverse, al RUP spetterà la quota di ripartizione pari al 40%, la restante quota del 5% verrà suddivisa per le attività di cui alle lettere b-c.;

7. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle di cui alle tabelle sopra riportate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra loro.

Art. 6

Affidamento degli incarichi al personale interno e rapporti con altri Enti Pubblici

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei

contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, il Dirigente responsabile costituisce il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri: limiti di professionalità dati dalla normativa vigente e specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura /servizi di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i collaboratori interni, dipendenti dell'amministrazione. La creazione del Gruppo di Lavoro e/o la sua consistenza è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa su valutazione del Dirigente competente e del RUP.

2. L'individuazione del personale interno che costituirà il gruppo di lavoro avverrà con riferimento ai seguenti criteri:
 - valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - rotazione degli incaricati;
 - distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
 3. Il Dirigente competente in relazione all'intervento, e/o alla programmazione degli interventi, redige il documento di programmazione di cui al comma 12 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi
 4. Il Dirigente del settore competente, sentito il RUP, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico
 - a) nel caso di lavori:
 - nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - individua i collaboratori qualificati del RUP, degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono eventualmente da attribuire a professionisti esterni all'Ente;
 - specifica il cronoprogramma delle attività,.
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - nomina gli incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - individua i collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - specifica i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture;
- La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti. In caso di interventi urgenti, il Dirigente dà atto, nella determinazione a contrattare, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
5. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
 6. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente o contestuale all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.
 7. Sono a carico dell'Ente le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a

favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 7

Liquidazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi all'acquisizione del diritto accertato come segue:
 - ✓ per il RUP il diritto all'incentivo matura per il 50% all'approvazione del progetto esecutivo/capitolato della fornitura e/o servizio, per un ulteriore 15% all'avvenuta aggiudicazione dei lavori/fornitura e/o servizio e, per la restante parte del 35%, ad approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità
 - ✓ Per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventive dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera, servizio o fornitura e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
 - ✓ per il direttore dei lavori/esecuzione il diritto all'incentivo matura per il 50% quando l'ammontare dei lavori eseguiti e contabilizzato ha raggiunto il 50% dell'importo complessivo dei lavori e, per la restante parte del 50% all'atto del collaudo/certificazione di ultimazione dei lavori/verifica del servizio e fornitura;
 - ✓ per il collaudatore ad intervenuta approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - ✓ per l'attività di collaborazione qualificata il diritto all'incentivo matura per il 50% all'approvazione del progetto esecutivo/capitolato della fornitura e/o servizio e, per la restante parte del 50%, ad approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
2. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e, determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, ovvero nella scheda di cui al precedente articolo 6 comma 4.
Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Settore Risorse Umane notizierà il dipendente ed il Dirigente del Settore di appartenenza circa il non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni.

Art. 8

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento - Trasparenza

1. Ogni anno, il Dirigente del Settore Risorse Umane redige ed invia alle Organizzazioni Sindacali e al Responsabile della Trasparenza le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n° 33/2013 in ordine all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9

Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento consta di n. 10 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 17/07/2018 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di Giunta Comunale di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 20 Aprile 2016;
Per tutte le attività compiute fino al 19/04/2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/10/2016;
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri degli organi giurisdizionali e/o i che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.
5. E' fatto obbligo a chiunque osservarlo e di farlo osservare, quale disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo, per cui le violazioni delle disposizioni in esso contenute costituisce grave inadempimento, con obbligo di avvio di procedimento sanzionatorio.